

rebbe, sebbene a me sembri che il pericolo sia, se non maggiore, uguale, analogo.

Così non si prevede l'ipotesi che le esplosioni avvengano, appunto come suggeriva il relatore, nelle ferrovie, in navi; non si prevede (cosa ancor più grave) quella a cui si riferisce l'articolo 305 del Codice penale, cioè delle esplosioni che avvengano in arsenali, edifici o navi dello Stato, e per cui le pene sono sensibilmente aggravate anche dal Codice penale.

Se io non avessi timore di tediar la Camera, e soprattutto di dispiacere ai più che desiderano affrettar la fine di questa discussione, vorrei far presente una serie di combinazioni e di raffronti di pene tra un caso e l'altro, per cui apparirebbero incoerenze e sproporzioni gravissime, appunto tenendo ferme le disposizioni e le sanzioni che sono nell'articolo 3 che abbiamo sott'occhi. Ma di ciò farò grazia alla Camera, non avendo, d'altronde, la lusinga di ottenere un risultato utile.

Tengo, invece, alla seconda osservazione, e prego il relatore di prestarmi attenzione e, se crederà, di rispondermi.

Nell'articolo 3 si dice:

« Chiunque, *col fine* e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura... »

L'ipotesi è quella stessa dell'articolo 301 del Codice penale, che dice: « Chiunque, a fin di distruggere in tutto o in parte edifici o cose indicate nell'articolo precedente, col loca o fa esplodere... »

Con che, rispondo, sebbene a me non tocchi, all'onorevole Nocito che si meravigliava della ipotesi del *collocare* vicino a quella del *fare esplodere*. Queste ipotesi erano appunto prevedute nel Codice penale.

Il fine enunciato nell'articolo 301 del Codice penale, come nell'articolo 3, è quello di distruggere gli edifici ivi indicati. Allora, domando io, che ci sta a fare l'altro fine che è enunciato in principio dell'articolo 3: « Chiunque, *col fine* indicato nell'articolo 2? » Quanti sono questi fini? C'è bisogno che entrambi i fini concorrano?

Io credo che basterebbe dirè: « coi mezzi indicati nell'articolo 2 »; poichè non occorre che il fine sia quello di provocare tumulti o disordini. Basta, ed è anche troppo, che ci sia il fine di distruggere o di recar danno

agli edifici in cui si tenta di fare le esplosioni. Bisogna dunque sopprimere la menzione di uno di questi fini, e mi sembra che quello da levarsi via sia appunto questo di provocare tumulti e disordini.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. Io avevo proposto che, quando siasi arrecato danno alle persone o alle proprietà, la reclusione sia da 5 a 10 anni, e che quando lo scoppio avvenga in luogo pubblico con pericolo alla vita delle persone, la pena della reclusione venga aumentata della metà.

La Commissione ha fatto molte ipotesi, e si è riferita a molti articoli del Codice penale.

A me pareva invece più conveniente di non fare riferimento a quelle disposizioni: e non intendevo che di completare la disposizione parlando del fine generico di danno e pericolo della vita delle persone.

Ma, quantunque creda che il mio articolo sia preferibile a quello della Commissione, lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Su quest'articolo 3° debbo fare la medesima osservazione che feci sopra l'articolo 2°. Tanto più che il caso dell'articolo 3° mi pare anche più speciale; perchè esplicitamente si confondono nella punizione il reato tentato col reato consumato. Si dice: « Chiunque, *col fine* e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, è punito con la reclusione da 8 anni a 12. »

Che l'onorevole relatore sia ammiratore entusiasta del Codice penale francese, il quale non confonde il reato tentato col reato consumato, ma confonde il reato mancato con quello consumato, posso crederlo; ma certo non posso invidiarlo, perchè è antica tradizione della scuola italiana, il confondere con pena uguale cose di diverso danno sociale, come è il tentare ed il consumare un reato. Questa differenza è voluta dalla ragione logica prima che dalla ragione giuridica.

Ora, io trovo in quest'articolo 3 che il tentare di distruggere equivale a distruggere, in altri termini il tentare di uccidere, equivale ad uccidere.

L'egregio collega Lucchini, a proposito di